

DELIBERA N. 146 del 10 gennaio 2024

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

VISTO il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° ottobre 1948 n. 258;

VISTA la Legge 3 agosto 1949 n. 536;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNI;

VISTO il Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia;

CONSIDERATO il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, così come determinato dall'articolo 97 della Costituzione Italiana;

CONSIDERATI i ricorsi presentati dall'Avv. Massimo Rossi, in nome e per conto dell'ing. Alessandro Farinella avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso i provvedimenti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Reg. Dec. n. 16/2023 – Reg. Ric. n. 2/2022 e Reg. Dec. n. 17/2023 – Reg. Ric. n. 3/2022;

CONSIDERATO il punto n. 8 dell'ordine del giorno della seduta ordinaria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 10 gennaio 2024;

CONSIDERATE le voci stanziato nel bilancio preventivo per l'anno 2023 del CNI all'interno del capitolo 1.4.2.8. "Consulenze, prestazioni professionali e Collegio dei Revisori";

CONSIDERATI i contenuti delle due offerte economiche, una per ciascun controricorso avverso i ricorsi per Cassazione promosso dall'ing. Alessandro Farinella, presentate dall'Avv. Teresa Gigliotti, nonché il curriculum vitae della professionista;

VALUTATA la necessità di avvalersi di tale supporto, in particolare di proporre controricorso avverso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per l'attività relativa agli adempimenti necessari per l'Ente;

VALUTATA la pregressa esperienza maturata nel supportare l'attività giurisdizionale nel succedersi delle sedute giurisdizionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

VALUTATO, inoltre, l'elevato grado di professionalità e di competenza dimostrato già in passato dall'Avv. Teresa Gigliotti, che ha sempre gestito con elevata professionalità e con massimo grado di soddisfazione le questioni relative ai ricorsi e reclami, nonché i ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

RITENUTO così rispettato prioritariamente il principio di economicità delle pubbliche amministrazioni, così come disposto dall'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241, nonché il principio di efficienza delle PP. AA.;

DELIBERA

di sottoscrivere – tramite affidamento diretto – i due contratti di attività entro un importo complessivo di 3.500,00 ciascuno, oltre IVA e cassa previdenziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva, e viene dato mandato agli Uffici amministrativi dell'Ente di svolgere tutti gli adempimenti conseguenti.